

## Tabella D

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE  
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO, IN VIGORE DAL 15 MARZO 2001

GRADI/QUALIFICHE/ POSIZIONI ECONOMICHE	LIVELLO	SCATTI (*) GERARCHICI	SCATTI (*) AGGIUNTIVI
Primo Maresciallo "Luogotenente"	VII bis	//	+2 *
Primo Maresciallo + 7 anni	VII bis	//	+1 *
Primo Maresciallo	VII bis	//	
Maresciallo Capo	VII	//	
Maresciallo Ordinario	VI bis	+ 1	
Maresciallo	VI	+2	
Sergente Maggiore Capo +8 anni	VI bis	//	+1 **
Sergente Maggiore Capo	VI bis	//	
Sergente Maggiore	VI	+1	
Sergente	VI	//	
Caporal Maggiore Capo Scelto +8 anni	V	+3	+1 ***
Caporal Maggiore Capo Scelto	V	+3	
Caporal Maggiore Capo	V	+2	
Caporal Maggiore Scelto	V	+1	
1° Caporal Maggiore	V	//	

\* Art. 6-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

\*\* Art. 5-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

\*\*\* Art. 4-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.

(°) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo è pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente nel precedente livello retributivo).

Per il passaggio dal V livello retributivo al VI/VI livello bis confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico o aggiuntivo, qualora risulti attribuito.

Gli scatti aggiuntivi, ove previsti, non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici.